



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 74 del 25/09/2026

Istituzione del Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale

Proponenti: Maurizio Petracca, Francesca Amirante, Carmela Fiola, Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, Corrado Matera, Francesco Picarone, Loredana Raia, Marco Villano, Giorgio Zinno

Istituzione del Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale

Art. 1

(Oggetto e definizione)

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura, sviluppo rurale, governo e valorizzazione del territorio, promuove l'istituzione dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale, di seguito denominati "Parchi Agricoli", quali strumenti di tutela e valorizzazione dei territori rurali e delle attività agricole in essi esercitate.
2. È istituito il **Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale**, finalizzato a promuovere l'integrazione tra le attività imprenditoriali agricole, la tutela delle risorse agro-ambientali, i servizi alle comunità locali, la rigenerazione territoriale e l'innovazione economica e sociale, secondo principi di sostenibilità e di economia circolare.
3. I Parchi Agricoli valorizzano le identità culturali e produttive, le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche, la biodiversità agricola autoctona, il paesaggio rurale e il patrimonio storico, architettonico e ambientale dei territori interessati.
4. I Parchi Agricoli concorrono al rafforzamento del sistema rurale, al mantenimento e allo sviluppo delle attività agricole, alla tutela del territorio e alla crescita sostenibile delle comunità locali, favorendo pratiche agricole innovative, multifunzionali e sostenibili.
5. Possono essere interessati dall'istituzione dei Parchi Agricoli:
 - a) le aree agricole di particolare pregio produttivo, paesaggistico o ambientale;
 - b) i territori rurali delle aree interne della Regione Campania caratterizzati dalla presenza di sistemi agricoli tradizionali;
 - c) le zone agricole periurbane di interesse strategico per il mantenimento dell'attività agricola, la sicurezza alimentare e la qualità della vita delle comunità locali;
 - d) i comprensori agricoli specializzati caratterizzati dalla presenza di produzioni tipiche e di qualità, anche riconosciute a livello nazionale, europeo o internazionale.
6. L'istituzione di un Parco Agricolo non comporta, di per sé, la classificazione del territorio interessato quale area naturale protetta, ferme restando le disposizioni e i regimi di tutela eventualmente vigenti sulle aree ricomprese nel relativo perimetro.

Art. 2

(Finalità)

1. I Parchi Agricoli perseguono, in considerazione delle prevalenti vocazioni agro-silvo-pastorali dei territori interessati, la tutela, il consolidamento e lo sviluppo delle attività agricole e delle economie rurali locali.

2. In particolare, i Parchi Agricoli perseguono le seguenti finalità:

a) riconoscere e valorizzare il carattere multifunzionale dell'agricoltura quale attività produttiva, strumento di tutela ambientale e paesaggistica e presidio del territorio;

b) favorire la gestione sostenibile delle risorse agricole, promuovendo modelli produttivi compatibili con la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento all'agricoltura biologica e alle altre pratiche agricole sostenibili;

c) favorire l'applicazione dei principi dell'economia circolare e della bioeconomia, anche mediante il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti agricoli nell'ambito di filiere produttive integrate;

d) promuovere lo sviluppo dell'agricoltura sociale e partecipata e la costituzione di reti regionali, nazionali ed europee, anche al fine di favorire nuove opportunità di insediamento, occupazione e permanenza nei territori rurali;

e) tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico, ambientale, agricolo e paesaggistico;

f) favorire il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio architettonico rurale e dei piccoli borghi, nel rispetto della normativa vigente;

g) favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei siti di interesse archeologico e dei beni architettonici, culturali e storico-monumentali;

h) promuovere la costituzione di hub territoriali per la ricerca, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e l'erogazione di servizi alle imprese agricole e alle comunità rurali, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati;

i) favorire la commercializzazione e il consumo delle produzioni agricole locali e la costruzione di filiere corte;

l) promuovere forme sostenibili e inclusive di fruizione del territorio, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone con disabilità, attraverso itinerari naturalistici, ciclopeditoni e ippici e attività ricettive, ricreative, sportive, educative e di servizio compatibili con la prevalente destinazione agricola del territorio;

m) favorire iniziative di turismo rurale, agricolo ed enogastronomico connesse alle produzioni, alle tradizioni e alle identità dei territori.

Art. 3

(Istituzione dei Parchi Agricoli)

1. L'istituzione di un Parco Agricolo è promossa da almeno due Comuni territorialmente contigui, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli comunali.

2. La proposta individua:

a) la denominazione del Parco;

- b) la perimetrazione territoriale;
 - c) le caratteristiche agricole, produttive, paesaggistiche, ambientali, storiche e culturali che ne motivano l'istituzione;
 - d) gli obiettivi di sviluppo e valorizzazione perseguiti;
 - e) i Comuni aderenti.
3. Il Parco Agricolo è riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della coerenza della proposta con le finalità della presente legge. La Giunta regionale informa dell'avvenuto riconoscimento le Commissioni consiliari competenti.
 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta le linee guida per l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei Parchi Agricoli.
 5. I Comuni aderenti possono costituire, secondo le forme consentite dalla legislazione vigente, un soggetto comune di gestione senza scopo di lucro, al quale affidare l'attuazione delle attività e degli interventi previsti dal Piano territoriale del Parco. Alla costituzione e al funzionamento del soggetto comune di gestione i Comuni aderenti provvedono nell'ambito delle rispettive risorse, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ferma restando la possibilità di accesso alle misure e ai programmi di finanziamento di cui all'articolo 5.
 6. Ulteriori Comuni territorialmente contigui possono chiedere di aderire a un Parco Agricolo già riconosciuto. L'adesione è approvata secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui al comma 4 e comporta il conseguente aggiornamento della perimetrazione.

Art. 4

(Piano territoriale del Parco Agricolo)

I Comuni aderenti, attraverso il soggetto comune di gestione ove costituito, adottano il Piano territoriale del Parco Agricolo.

1. Il Piano, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, individua:
 - a) le aree nelle quali favorire il mantenimento, il recupero e la valorizzazione dell'attività agricola e silvo-pastorale;
 - b) gli interventi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e della biodiversità agricola;
 - c) le azioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, architettonico, storico e culturale;
 - d) le strategie per lo sviluppo delle attività agricole, agroalimentari e forestali secondo criteri di multifunzionalità, sostenibilità ed economia circolare;
 - e) le azioni per favorire la commercializzazione delle produzioni locali e lo sviluppo delle filiere corte;

- f) le infrastrutture e gli itinerari per la fruizione sostenibile del territorio;
 - g) le attività di ricerca, formazione, innovazione, agricoltura sociale e animazione territoriale;
 - h) gli interventi e le progettualità suscettibili di essere finanziati mediante risorse regionali, nazionali ed europee.
3. Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale, che può formulare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento.
 4. Decorso il termine di cui al comma 3, i Comuni procedono all'approvazione definitiva del Piano, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dalla Regione.
 5. Le previsioni del Piano che incidono sugli strumenti urbanistici comunali sono recepite secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di governo del territorio.

Art. 5

(Programmazione e sostegno regionale)

1. La Regione favorisce la realizzazione delle finalità della presente legge attraverso gli strumenti della programmazione regionale in materia di agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, turismo, cultura, politiche sociali, aree interne, ricerca e innovazione.
2. La Regione promuove il coordinamento dei Parchi Agricoli con gli strumenti della programmazione europea, nazionale e regionale e favorisce la partecipazione dei soggetti interessati ai programmi e alle misure di finanziamento compatibili con le finalità della presente legge.
3. La Regione favorisce altresì accordi e forme di collaborazione tra Parchi Agricoli, enti locali, università, enti di ricerca, organizzazioni professionali agricole, imprese, associazioni e soggetti del Terzo settore.

Art. 6

(Osservatorio regionale dei Parchi Agricoli)

1. È istituito, presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, l'**Osservatorio regionale dei Parchi Agricoli**, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio:
 - a) analizza i bisogni dei territori e individua le priorità di intervento;
 - b) raccoglie, aggiorna ed elabora dati e informazioni sui Parchi Agricoli istituiti;
 - c) favorisce la conoscenza, lo scambio delle esperienze e la diffusione delle buone pratiche;
 - d) monitora lo sviluppo delle attività realizzate nei Parchi Agricoli;
 - e) formula proposte per il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali interessate;

f) favorisce la costituzione di reti tra i Parchi Agricoli regionali e analoghe esperienze nazionali ed europee;

g) formula proposte e indirizzi per lo sviluppo del Sistema dei Parchi Agricoli.

3. L'Osservatorio è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) tre consiglieri regionali, o loro delegati, due espressione della maggioranza ed uno espressione della minoranza consiliare

c) un rappresentante della struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante delle Università della Campania, individuato secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

f) un rappresentante individuato tra soggetti dotati di comprovata competenza in materia di economia circolare e bioeconomia;

g) un rappresentante degli enti del Terzo settore operanti nei settori interessati dalla presente legge;

h) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie.

4. La segreteria dell'Osservatorio è assicurata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'Osservatorio può invitare ai propri lavori rappresentanti degli enti locali, delle associazioni, delle imprese, degli enti di ricerca e altri esperti nelle materie oggetto della presente legge.

6. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non comporta la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Coordinamento normativo)

1. L'attuazione della presente legge avviene nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di agricoltura, governo del territorio, tutela del paesaggio e dell'ambiente, beni culturali e aree naturali protette.

2. Qualora il perimetro di un Parco Agricolo ricomprenda, in tutto o in parte, territori appartenenti ad aree naturali protette regionali, restano ferme le disposizioni e le misure di

tutela previste dalla legge regionale 16 ottobre 2025, n. 25, nonché dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti delle relative aree protette.

3. Restano ferme le competenze degli enti preposti alla tutela paesaggistica, ambientale e culturale e le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle attività di avvio del Sistema dei Parchi Agricoli di Interesse Regionale è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 200.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate, in particolare, a:
 - a) iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale rivolte agli enti locali e alle comunità interessate;
 - b) incontri, seminari e iniziative pubbliche di carattere regionale e territoriale dedicate alle finalità e agli strumenti previsti dalla presente legge;
 - c) attività di informazione, comunicazione e divulgazione del Sistema dei Parchi Agricoli;
 - d) progettazione, realizzazione e diffusione di materiali e strumenti informativi, anche digitali.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalle risorse iscritte alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e contestuale incremento, per il medesimo importo, della Missione 16, Programma 01, Titolo 1.
4. Per gli esercizi successivi, l'autorizzazione delle eventuali ulteriori spese per le finalità della presente legge è disposta con legge di bilancio, nei limiti delle risorse disponibili, anche tenuto conto delle risorse derivanti dalla programmazione europea, nazionale e regionale compatibili con le medesime finalità.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.